

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1531

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1989

Norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e
sull'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. - La modernizzazione della società italiana ha indotto mutamenti profondi nella domanda di istruzione, che è divenuta più complessa ed articolata, ed ha sollecitato la scuola verso l'assunzione di nuovi compiti, in termini di contenuti, di metodi e di strutture dei percorsi formativi.

La spinta riformatrice, che ne è derivata, ha avuto già alcuni esiti importanti con l'introduzione di forme partecipate di governo della scuola e con altre innovazioni che hanno inteso assicurare, fra l'altro, flessibilità di interventi.

Le modifiche così apportate ad aspetti, non secondari e mai toccati nel corso di decenni, del quadro istituzionale della scuola italiana si compongono, pur nella loro parzialità, in un processo complessivo che tende a creare spazi di programmabilità, a vari livelli ed in ambiti diversi, come quelli della gestione delle singole scuole, dell'utilizzazione del personale e della progettazione e realizzazione dei processi formativi.

L'affermarsi, progressivamente coerente, di siffatto processo innovatore propone peraltro più ampie esigenze, che premono verso un ulteriore riassetto dei poteri di iniziativa e di decisione nella scuola.

Invero, le forme sempre più avanzate di decentramento, pur sinora attuate, si sono conformate più a finalità di decongestione amministrativa che ad obiettivi di autonomia reale delle istituzioni scolastiche.

È noto, in proposito, che le scuole vedono la loro attività quotidiana intralciata, spesso anche nelle iniziative minime, da vincoli che sono rimasti operanti nonostante l'introduzione dei nuovi organi collegiali.

Già da tempo si è posta, pertanto, la pressante esigenza di consentire uno spazio effettivo di movimento alle scuole stesse e, quindi, efficaci poteri di decisione agli organi collegiali.

La via da seguire appare ormai sufficiente-

mente definita; essa prende avvio dall'estensione della personalità giuridica a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Il che comporta il rafforzamento della loro autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, conferendole nuove potenzialità.

Si tratta, in altri termini, di dare più incisivo sviluppo al disegno riformatore già attivato con le norme delegate del 1974, attribuendo all'autonomia nuove valenze, anche sul piano più propriamente didattico. Con ciò superando i limiti che l'esperienza sinora svolta ha rivelato propri dell'impianto normativo predetto, che non ha perciò potuto esplicare tutta la sua carica innovativa.

D'altra parte, la più ampia e strutturata autonomia è momento strumentale di un rapporto interattivo con le realtà culturali, economiche e professionali presenti nella società. Ne potrà derivare un sistema più dinamico di interrelazioni, che agevolerà, per un verso, una più completa formazione culturale e, per altro verso, soprattutto con riferimento alla fascia secondaria superiore, un'individuazione più puntuale ed aggiornata delle conoscenze e competenze scientifiche e tecnico-professionali necessarie ad assicurare un funzionale orientamento per gli sbocchi nel mercato del lavoro.

Ne dovrebbe altresì discendere una maggiore spinta all'autonomia didattica, pur entro parametri minimi di metodo e di risultati garantiti a livello nazionale.

In siffatta prospettiva il provvedimento che si propone mira ad attribuire una nuova serie di poteri agli organi collegiali della scuola.

Si pone però, al riguardo, l'ovvia considerazione che le nuove capacità di iniziativa troveranno base nelle disponibilità finanziarie di ciascuna scuola. Appare, pertanto, necessario rendere più variegata le fonti di finanziamento, comprendendovi anche fonti esterne, quali contributi, legati e donazioni da parte di

enti, imprese e singoli privati, eventuali contributi delle famiglie degli alunni, nonché proventi derivanti da convenzioni con terzi.

Altro strumento utile per affermare l'autonomia didattica è la previsione di una vasta gamma di forme convenzionate o consorziate di attività, sia per dare modo alle scuole di associarsi tra di loro, sia per consentire nuovi e più funzionali rapporti con le università, gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), le regioni, i centri di formazione professionale, gli enti locali e le imprese.

In particolare, ciascuna unità scolastica potrà stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di attività inerenti ai propri compiti istituzionali, con l'acquisizione di collaborazioni qualificate da specifiche competenze culturali e scientifiche e la realizzazione di esperienze tecniche e di lavoro.

Tale articolata strumentazione trova indispensabile supporto nell'attribuzione della personalità giuridica e nel connesso potenziamento dei poteri di iniziativa e di programmazione degli organi collegiali operanti nella scuola.

In siffatto quadro istituzionale spetterà al collegio dei docenti, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dall'articolo 4, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 - fermo restando peraltro quanto previsto, anche per le procedure da seguire, dagli articoli 2 e 3 del coevo decreto del Presidente della Repubblica n. 419 -, adeguare il piano di studi mediante la programmazione di attività aggiuntive, per corrispondere flessibilmente alla domanda di formazione emergente dal contesto sociale.

I poteri di integrazione e completamento del curriculum formativo, così delineati, hanno riflessi anche sul piano della autonomia organizzativa, che deve implicare la possibilità, entro determinati limiti ed a date condizioni, di scegliere per chiamata i docenti fra i titolari di cattedra di altre scuole della provincia.

Nell'ambito dell'autonomia didattica e della connessa autonomia organizzativa si colloca un'ulteriore possibilità di iniziativa, che il provvedimento definisce.

Si tratta della prospettata istituzione di corsi

post-secondari, quale prosecuzione e sviluppo di particolari indirizzi, per corrispondere a specifiche esigenze di specializzazione tecnica con particolare riferimento ai settori produttivi presenti nel territorio, anche al fine di favorire il passaggio dalla scuola al lavoro.

Data siffatta loro finalità, essi dovranno essere istituiti con la collaborazione della regione e di altri enti interessati, come le università, le camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli ordini professionali.

Descritte le linee fondamentali del disegno di riforma, appare necessario accennare ad un'altra preoccupazione di cui il provvedimento si fa interprete: cioè, quella di collocare la nuova autonomia in un quadro di maggiore funzionalità degli organi collegiali.

Tale obiettivo viene perseguito mettendo a punto interventi calibrati sia a livello di struttura degli organi, sia a livello di attribuzione di funzioni, sia, infine, a livello di modalità di funzionamento degli organi stessi; ciò, peraltro, nel rispetto della impostazione originaria delle norme delegate del 1974.

Il provvedimento si propone poi l'obiettivo di mettere ordine alla ripartizione di compiti tra Stato ed enti locali territoriali, con riguardo agli oneri relativi al personale tuttora da questi dipendente ed alle spese di funzionamento delle unità scolastiche, oneri che, più razionalmente, vanno del tutto trasferiti al bilancio statale.

Il profondo riordinamento, che, attraverso la ridefinizione dell'autonomia scolastica, si vuole gradualmente attivare nel complesso sistema della scuola, non può peraltro non trovare riscontro in una ristrutturazione contestuale dell'amministrazione secondo logiche nuove che, partendo da un'attenta analisi delle funzioni amministrative, le attribuisca, secondo la loro connaturale collocazione strutturale, tra amministrazione centrale ed amministrazione periferica.

A ciò si deve accompagnare una revisione sistematica dell'articolazione organizzativa, sia per quanto riguarda le direzioni generali, sia per quanto riguarda gli uffici scolastici periferici.

Un intervento di razionalizzazione organizzativa riguarda poi gli istituti regionali di ricerca,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sperimentazione ed aggiornamento educativi, dei quali vanno meglio definite le competenze, in rapporto anche al più ampio spazio di autonomia conferito alle scuole. Si tratta altresì di conferire maggiore funzionalità ai loro consigli direttivi.

Al riordinamento dell'amministrazione e degli IRRSAE si provvede mediante delega legislativa.

Il provvedimento consta di 23 articoli. I loro contenuti risultano dal seguente elenco:

CAPO I - AUTONOMIA DELLE UNITÀ SCOLASTICHE

- Art. 1 - Autonomia delle unità scolastiche
- Art. 2 - Autonomia didattica e formativa
- Art. 3 - Autonomia organizzativa
- Art. 4 - Autonomia finanziaria
- Art. 5 - Corsi post-secondari
- Art. 6 - Forme particolari di mobilità dei docenti
- Art. 7 - Norme per il personale che partecipa ad attività convenzionate o consortili
- Art. 8 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
- Art. 9 - Conferenza provinciale dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali
- Art. 10 - Modalità di conferimento della personalità giuridica
- Art. 11 - Funzione ispettiva

CAPO II - MODIFICHE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- Art. 12 - Composizione della giunta esecutiva
- Art. 13 - Deliberazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali e termini per provvedere
- Art. 14 - Funzionamento degli organi collegiali
- Art. 15 - Servizi di segreteria dei consigli scolastici distrettuali e provinciali
- Art. 16 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
- Art. 17 - Consiglio di convitto nelle istituzioni educative
- Art. 18 - Collegio del personale educativo ed altri organi collegiali

CAPO III - AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Art. 19 - Ristrutturazione dell'amministrazione scolastica
- Art. 20 - Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi
- Art. 21 - Trasferimento allo Stato di oneri a carico degli enti locali
- Art. 22 - Norma di salvaguardia delle autonomie speciali
- Art. 23 - Entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

Si riassumono qui di seguito gli aspetti tecnico-finanziari del provvedimento sopra indicato, in relazione a quanto contenuto nei singoli articoli.

Articolo 1. - Non comporta oneri aggiuntivi in quanto ha una mera funzione definitoria dell'autonomia e della forma che essa assume attraverso il conferimento della personalità giuridica a tutte le scuole.

Articolo 2. - Si riferisce in particolare all'autonomia didattica e formativa. Il punto più rilevante sotto il profilo finanziario è quello dell'adeguamento dei piani di studio. Esso, per norma esplicita, va peraltro attuato senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo Stato.

L'adeguamento può comportare la ridefinizione del piano orario, con l'introduzione di ore di lezione aggiuntive; peraltro, anche sotto tale aspetto, non si hanno oneri aggiuntivi, atteso che l'eventuale maggiore spesa derivante dall'incremento di orario è compensata da una corrispondente riduzione delle ore destinate ad insegnamenti già impartiti. È inoltre esclusa la possibilità di assumere altro personale.

Articolo 3.- Nel disciplinare l'autonomia organizzativa, prevede in particolare lo strumento delle convenzioni con terzi, che è peraltro possibile attivare soltanto in presenza di già esistenti disponibilità finanziarie. Pertanto non si determinano oneri aggiuntivi.

Articolo 4. - Nel definire l'autonomia finanziaria e le fonti di finanziamento delle unità scolastiche, non innova tuttavia con riguardo alle modalità di determinazione del contributo dello Stato al funzionamento delle unità stesse. Quanto alla destinazione delle tasse scolastiche a favore dei bilanci delle scuole, si prevede, in particolare, che le somme corrispondenti al mancato introito a favore dell'erario siano portate in detrazione agli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento. Da quanto precisato risulta evidente che non sono configurabili maggiori oneri per lo Stato.

Articolo 5. - Istituisce i corsi post-secondari. Gli oneri relativi ai compensi spettanti al personale ed alle spese di gestione trovano copertura nelle entrate derivanti dai contributi a carico degli allievi e negli apporti finanziari assicurati dai soggetti con cui saranno stipulate le convenzioni relative ai corsi stessi.

Articolo 6. - Non comporta oneri, in quanto la peculiare forma di mobilità dei docenti per chiamata si realizza su posti d'insegnamento resisi vacanti e, quindi, senza che si determinino posizioni soprannumerarie.

Articolo 7. - Si rinvia a quanto precisato per l'articolo 5.

Articolo 8. - Non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita a ridefinire alcune funzioni del consiglio scolastico distrettuale.

Articolo 9. - Istituzionalizza la conferenza provinciale dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali. Gli oneri, attinenti alle eventuali indennità di missione per i partecipanti alle riunioni, sono di scarsissimo rilievo e trovano, comunque, sufficiente copertura sui fondi che vengono già assegnati ai consigli scolastici distrettuali.

Articolo 10. - Recando norme che disciplinano soltanto modalità per il conferimento della personalità giuridica alle unità scolastiche, non comporta alcun onere aggiuntivo.

Articolo 11. - Non comporta oneri in quanto si limita a ridefinire la funzione ispettiva, già prevista, nei suoi aspetti strutturali e di organico, dalla normativa vigente.

Articoli 12 e 13. - Sono volti esclusivamente a conferire maggiore funzionalità e snellezza alla composizione della giunta esecutiva, ad attribuire effetti più vincolanti ai pareri ed alle proposte formulate dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, nonché a legittimare il compimento di atti quando le proposte ed i pareri prescritti non intervengano entro termini stabiliti. Come è evidente, si tratta di misure che, per la loro stessa natura, non possono comportare oneri aggiuntivi.

Articolo 14. - Non comporta oneri in quanto si limita a ridisciplinare alcune modalità di funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 15. - Assicura ai consigli scolastici distrettuali e provinciali i servizi di segreteria, con personale docente e non docente a disposizione. Non comporta oneri aggiuntivi perchè trattasi o di personale docente collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 o di personale amministrativo e tecnico che non viene sostituito nelle scuole di appartenenza. Si dà inoltre priorità all'assegnazione di personale in soprannumero, in modo da assicurarne la piena utilizzazione.

Articolo 16. - Non comporta maggiori oneri in quanto si limita a precisare le modalità di pagamento delle indennità dovute per rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Articoli 17 e 18. - Non comportano oneri, in quanto si limitano ad estendere agli organi collegiali delle istituzioni educative la disciplina vigente per i corrispondenti organi delle istituzioni scolastiche.

Articolo 19. - Nel ristrutturare l'amministrazione scolastica, lascia immutate le dotazioni organiche delle varie qualifiche dirigenziali e non dirigenziali. L'unico incremento previsto è quello di 5 posti di dirigente generale di livello C.

L'onere conseguente può essere così determinato:

5 posti di dirigente generale di livello C: lire 340.500.000 annue (L.68.100.000 x 5, compresi 13^a mensilità e oneri riflessi).

Ai fini del computo sopra operato si deve ricordare che la dotazione organica attuale è di 11 posti di dirigente generale di livello C.

Articolo 20. - Prevede la ridefinizione dei compiti assegnati agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE) ed una composizione più funzionale dei loro consigli direttivi. Non comporta oneri.

Articolo 21. - Trasferisce allo Stato il personale in servizio di ruolo nelle scuole, dipendente dagli enti locali, nonché le spese di funzionamento. I relativi oneri sono compensati mediante loro ritenuta sui trasferimenti statali a favore degli enti locali medesimi.

Articolo 22. - Fa salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 23. - Riguarda soltanto la data di entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

AUTONOMIA DELLE SCUOLE

Art. 1.

(Autonomia delle unità scolastiche)

1. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, nei limiti della presente legge.

Art. 2.

(Autonomia didattica e formativa)

1. Il collegio dei docenti può modificare i piani di studio nazionali in relazione agli interessi culturali e professionali degli studenti.

2. Le discipline determinate dai piani di studio nazionali possono essere modificate nei programmi e negli orari di svolgimento. A tal fine, le ore complessivamente assegnate possono essere ridotte od ampliate sino al limite del 20 per cento. Può essere introdotto l'insegnamento di nuove discipline sino al limite del 10 per cento delle ore complessivamente assegnate.

3. Le modificazioni sono adottate dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto. Esse non debbono comportare nè oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato, nè assunzione di personale.

Art. 3.

(Autonomia organizzativa)

1. Ogni consiglio di circolo o d'istituto, nell'ambito delle attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, elabora proposte concernenti:

a) i servizi per l'attuazione del diritto allo studio e, in particolare, quelli di refezione e di trasporto degli alunni;

b) i servizi socio-sanitari, riabilitativi e specialistici, a favore dei soggetti portatori di *handicap*, nonché i servizi per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze;

c) le attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, ivi comprese quelle per il recupero degli alunni che hanno difficoltà di apprendimento;

d) le attrezzature scolastiche e il materiale didattico per le attività culturali, sportive e ricreative degli alunni, nonché per attività che interessino altre scuole o per iniziative di educazione permanente;

e) l'orientamento scolastico e professionale.

2. Il collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe e di interclasse, di sezione e di intersezione, formula, nell'ambito della programmazione educativa, proposte al consiglio di circolo o d'istituto per la stipula di convenzioni con enti.

3. Il consiglio di circolo o d'istituto, sulla base delle proposte di cui al comma 2, dopo istruttoria da parte della giunta esecutiva, delibera le convenzioni:

a) con altre scuole, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo;

b) con la regione, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti; a questo fine, possono anche essere organizzate esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore;

c) con gli enti locali, per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole, sulla base della vigente normativa.

Art. 4.

(Autonomia finanziaria)

1. Le entrate delle unità scolastiche comprendono:

a) il contributo dello Stato, la cui misura deve garantire la parità delle prestazioni essenziali;

b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti; i contributi non possono superare un importo corrispondente al doppio della tassa di iscrizione;

c) i proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per la utilizzazione di strutture e personale;

d) i contributi degli studenti per i corsi post-secondari e le eventuali contribuzioni degli enti locali.

2. Il consiglio di circolo o d'istituto provvede alla determinazione dei contributi a carico degli alunni.

3. Le somme corrispondenti al mancato introito a favore dell'erario delle tasse scolastiche sono portate in detrazione agli stanziamenti, relativi alle spese di funzionamento, iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

4. Le unità scolastiche possono ricevere anche contributi, legati e donazioni da enti, imprese e privati.

5. Ai fini delle imposte sul reddito, i contributi in denaro di cui al comma 4 possono essere dedotti dal reddito complessivo o dedotti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

6. I bilanci preventivi e consuntivi delle unità scolastiche sono approvati dal provveditore agli studi. Sono abrogati il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 26 ed il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

7. La disposizione di cui all'articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, continua ad applicarsi soltanto ai fini del riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni cui essa originariamente si riferiva.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, è adottato uno schema-tipo di convenzione.

Art. 5.

(Corsi post-secondari)

1. Presso gli istituti d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, possono essere istituiti corsi post-secondari, di durata non superiore di regola a cinquecento ore. Tali corsi hanno la finalità di realizzare un ulteriore approfondimento della preparazione, in relazione a particolari esigenze di qualificazione espresse dal mercato del lavoro e dai settori produttivi.

2. Le proposte sono avanzate dai singoli istituti, sentiti i collegi dei docenti, o dai distretti, qualora ai corsi siano interessati più istituti. Esse indicano il tipo di corso, il piano di studi con i relativi docenti, l'assetto organizzativo, nonché il piano finanziario. Il piano di studi deve comprendere attività pratiche per una durata di regola non inferiore al 40 per cento dell'orario complessivo previsto.

3. I corsi sono istituiti dal provveditore agli studi, sulla base di un piano approvato dal consiglio scolastico provinciale, d'intesa con la regione. Detto piano non deve comunque prevedere oneri a carico dello Stato. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e privati, con università e con imprese.

4. I consigli d'istituto o di distretto, quando adottano le deliberazioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi, sono integrati, a titolo consultivo, con un rappresentante dell'ente o dell'impresa con cui è stata stipulata l'eventuale convenzione.

5. Il capo dell'istituto sede dei corsi assume anche le funzioni di direttore dei corsi stessi. Tali funzioni possono essere delegate ad uno dei docenti del corso, designato a maggioranza semplice dal consiglio d'istituto sulla base di un elenco nominativo proposto dal preside.

6. Il direttore del corso assicura l'attuazione del piano di studi e cura i rapporti con gli enti, istituzioni ed organismi in relazione alle finalità del corso.

7. Per ciascun corso è istituito il consiglio di corso; esso è presieduto dal direttore ed è costituito da tutti i docenti del corso, nonché da tre rappresentanti eletti dagli allievi del corso stesso.

8. Il consiglio di corso coordina gli insegnamenti e le attività pratiche e procede alla valutazione periodica e finale del profitto degli allievi, con la partecipazione dei soli docenti. Esso delibera eventuali modifiche del piano di studi, sentito il consiglio d'istituto. Dette modifiche sono approvate con la procedura prevista dal comma 3.

9. L'insegnamento nei corsi è affidato dal preside, su designazione del consiglio d'istituto, a ricercatori e professori universitari anche a tempo pieno, a docenti della scuola secondaria superiore e ad esperti dipendenti della pubblica amministrazione, ovvero ad esperti del mondo produttivo e delle professioni. Per gli esperti non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione l'insegnamento è affidato sulla base di apposita convenzione, che non può essere rinnovata per il corso immediatamente successivo.

10. I docenti del corso che appartengono ai ruoli della pubblica amministrazione prestano la loro attività al di fuori dei normali obblighi di servizio.

11. I compensi, anche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 7.

12. L'ammissione ai corsi è disposta, secondo un numero programmato di posti, sulla base della valutazione del diploma di scuola secondaria superiore. I criteri di accesso sono definiti dal consiglio d'istituto.

13. In conformità con quanto stabilito dall'intesa con la regione, il corso si conclude con le prove finali previste dal piano di studi e con un attestato di qualificazione tecnico-professionale rilasciato agli allievi che superano tali prove, avente la denominazione e lo stesso valore degli attestati di formazione professionale rilasciati dalla regione. Il predetto attestato, redatto a cura della scuola, deve essere firmato dal direttore del corso e dal rappresentante della regione e deve indicare gli estremi dell'atto istitutivo del corso.

14. I contributi degli allievi per la partecipazione ai corsi sono determinati dal consiglio d'istituto e affluiscono al bilancio dell'istituto. Essi sono stabiliti sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

15. Gli allievi dei corsi hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del corso.

16. Il direttore dei corsi, sulla base degli orientamenti del consiglio di corso, presenta una relazione al consiglio d'istituto, al collegio dei docenti ed alla regione, illustrando i risultati raggiunti e formulando osservazioni e proposte sui corsi stessi, anche per le possibili valutazioni in sede di programmazione didattica della scuola, nonché di elaborazione dei piani di formazione professionale a livello regionale.

Art. 6.

(Forme particolari di mobilità dei docenti)

1. Il consiglio di circolo o d'istituto, sentito il collegio dei docenti, può chiamare docenti di ruolo, in servizio presso altre scuole della medesima provincia, su posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, od a progetti di sperimentazione.

2. I posti coperti con le procedure di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata; la chiamata ha di regola durata almeno biennale.

3. La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi i lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da apposito

comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata. L'utilizzazione è disposta dal provveditore agli studi. Dopo due anni scolastici consecutivi di effettiva permanenza sul posto, il docente può essere trasferito a domanda sul posto medesimo, su proposta degli organi collegiali indicati al comma 1 e sempre nei limiti del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica.

4. La chiamata è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi.

Art. 7.

(Norme per il personale che partecipa ad attività convenzionate o consortili)

1. Al personale della scuola che partecipa alla realizzazione delle attività previste dalle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5 è attribuito un compenso, la cui misura è determinata dalle convenzioni nel limite delle risorse nelle stesse previste.

2. Le attività cui si riferisce il compenso debbono essere svolte al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio.

3. La norma di cui al comma 1 si applica anche agli esperti estranei alla scuola.

4. Ai fini di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione detta appositi criteri e direttive.

Art. 8.

(Funzioni del consiglio scolastico distrettuale)

1. I consigli scolastici distrettuali svolgono funzioni organizzative a sostegno di attività comuni a più scuole del medesimo distretto scolastico, anche se di diverso ordine e grado. Tali attività terranno conto, in particolare, delle esigenze di continuità educativa tra un grado e l'altro di scuola, nonché dell'orientamento scolastico e professionale.

2. Al fine di realizzare le attività comuni di cui al presente articolo, i consigli scolastici

distrettuali possono promuovere la stipulazione di apposite convenzioni ai sensi degli articoli 3 e 4.

3. Restano ferme le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 9.

*(Conferenza provinciale dei presidenti
dei consigli scolastici distrettuali)*

1. Il presidente del consiglio scolastico provinciale, d'intesa con il provveditore agli studi, indice, almeno due volte all'anno, la conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali.

Art. 10.

*(Modalità di conferimento
della personalità giuridica)*

1. La personalità giuridica è conferita agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono dotati soltanto di autonomia amministrativa, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la definizione di un piano di razionalizzazione della distribuzione territoriale delle unità scolastiche mediante accorpamenti di quelle esistenti.

2. La personalità giuridica è conferita ai circoli didattici e alle scuole medie a decorrere dal secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la definizione di un piano di razionalizzazione della distribuzione territoriale delle unità scolastiche mediante accorpamenti di quelle esistenti.

3. I piani di razionalizzazione territoriale di cui al presente articolo sono definiti con l'osservanza, comunque, dei parametri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Art. 11.

(Funzione ispettiva)

1. La funzione ispettiva è essenzialmente intesa ad assicurare, nel quadro dei principi dell'autonomia dell'insegnamento, l'attività di assistenza tecnico-didattica alle istituzioni scolastiche ed educative; essa concorre, anche mediante apposite verifiche, alla valutazione dei risultati conseguiti nella realizzazione degli obiettivi di istruzione e formazione, con particolare riguardo a quelli definiti dalle scuole nell'esercizio della loro autonomia didattica. La funzione ispettiva si esplica altresì nell'opera di consulenza tecnica per la progettazione delle attività di aggiornamento e di sperimentazione.

2. Per conseguire tali fini, in aderenza anche ai principi enunciati dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, avente valore di legge ordinaria, di revisione organica della funzione ispettiva, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la funzione ispettiva sarà esercitata in maniera autonoma secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione;

b) essa sarà volta al sostegno tecnico-didattico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e di quelle educative, ai fini della realizzazione degli obiettivi di istruzione e di formazione affidati alle istituzioni medesime;

c) essa opererà secondo programmi annuali di intervento approvati dal Ministro, svolgendo anche compiti di consulenza e di collaborazione tecnica con gli organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, nonchè di verifica e di valutazione dei risultati formativi nei diversi ordini di scuola;

d) essa si esplicherà altresì nella collaborazione al coordinamento e alla qualificazione delle attività di aggiornamento e alla valutazione delle sperimentazioni.

3. Le norme delegate di cui al presente articolo sono emanate con la procedura di cui all'articolo 19.

CAPO II

MODIFICHE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 12.

(Composizione della giunta esecutiva)

1. La giunta esecutiva di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è composta da un rappresentante del personale docente, da un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e da due rappresentanti dei genitori, eletti dal consiglio di circolo o di istituto.

2. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'unità scolastica, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa.

3. Alle riunioni possono essere chiamati, con funzioni consultive, esperti di amministrazioni ed enti pubblici o privati.

Art. 13.

(Deliberazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali e termini per provvedere)

1. I consigli scolastici distrettuali ed i consigli scolastici provinciali inviano agli organi dello Stato, della regione e degli enti locali interessati, nonché alle scuole e agli istituti, i pareri e le proposte che attengono alle rispettive competenze.

2. I predetti organi sono tenuti a motivare l'eventuale mancato accoglimento dei pareri e delle proposte medesime.

3. Essi sono tenuti altresì a trasmettere ai consigli scolastici distrettuali e ai consigli scolastici provinciali ogni informazione sulle materie nelle quali i predetti consigli sono chiamati ad esercitare le loro competenze.

4. In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte del competente organo collegiale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, entro i termini predeterminati dalle leggi, dai regolamenti o da disposizioni amministrative, l'orga-

no che ha potestà di decidere provvede senza il parere o la proposta.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione; non si applicano, inoltre, quando l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.

Art. 14.

(Funzionamento degli organi collegiali)

1. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è così modificato:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che esso non sia inferiore ad un terzo del numero dei componenti dell'organo collegiale»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete sono considerate voti validamente espressi»;

c) l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di circolo e di istituto e alle sezioni del consiglio scolastico provinciale, quando essi trattino materie concernenti la disciplina degli alunni, nonchè al consiglio scolastico provinciale, ai relativi consigli di disciplina e ai consigli per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, quando essi trattino materie di stato giuridico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo».

Art. 15.

*(Servizi di segreteria dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali)*

1. Al fine di assicurare ai consigli scolastici distrettuali e provinciali un servizio di segreteria, i provveditori agli studi sono autorizzati a distaccare, presso i predetti consigli, personale docente di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché personale amministrativo e tecnico delle scuole statali di ogni ordine e grado appartenente alla IV qualifica funzionale. Questo personale non è sostituito nella scuola di provenienza.

2. È data priorità all'assegnazione di personale in soprannumero.

3. Le modalità e il numero dei distacchi, nonché i criteri di assegnazione del personale distaccato, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il personale distaccato non può essere sostituito, in caso di assenza, da personale supplente.

Art. 16.

*(Rimborso spese ai componenti
degli organi collegiali)*

1. Il secondo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti dei consigli scolastici distrettuali e provinciali spetta il rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme in vigore per il personale statale».

Art. 17.

*(Consiglio di convitto
nelle istituzioni educative)*

1. Nei convitti, negli educandati femminili dello Stato e nelle scuole speciali statali, con convitti annessi, ivi compresi gli istituti statali per sordomuti, è istituito un consiglio di convitto.

2. Esso è costituito dal rettore o direttore, che lo presiede, dal coordinatore amministrativo, da un rappresentante del personale educativo, da un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da un rappresentante dei docenti per ciascuna delle scuole annesse, da due rappresentanti dei genitori dei convittori e semiconvittori, dei quali uno è sostituito da un rappresentante dei convittori e semiconvittori frequentanti scuole di istruzione secondaria superiore quando questi siano accolti dall'istituzione, da un rappresentante dell'ente locale che sostiene il maggior onere per i posti gratuiti.

3. I rappresentanti del personale educativo, di quello docente, di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, dei genitori dei convittori e semiconvittori, nonché dei convittori e semiconvittori, sono eletti dalle rispettive categorie secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni, per l'elezione dei rappresentanti delle corrispondenti categorie nei consigli di circolo o di istituto.

4. Il consiglio di convitto elegge, tra i suoi componenti, una giunta esecutiva, composta da un docente, da un istitutore, da un appartenente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e da un genitore. Della giunta fanno parte di diritto il rettore o direttore, che la presiede, ed il coordinatore amministrativo del convitto, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa. Il consiglio di convitto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Il consiglio di convitto, sentito il collegio dei docenti, delibera ogni anno il piano delle attività didattiche, culturali, ricreative e sportive, finalizzate alla formazione dei giovani e ai rapporti con la società e con le altre scuole.

5. Le disposizioni dettate dalla presente legge per le istituzioni scolastiche si estendono, in quanto applicabili, ai convitti e alle altre istituzioni del presente articolo.

6. Le funzioni di segretario del consiglio di convitto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. Le funzioni di vice presidente sono affidate dal presidente ad un genitore.

7. Sono soppressi i consigli di amministra-

zione attualmente funzionanti presso le istituzioni medesime. Sono altresì soppressi i consigli di istituto delle scuole annessi ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato e le relative giunte esecutive.

8. Ai consigli di convitto sono attribuite le funzioni già di competenza dei consigli di amministrazione.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, ai consigli di convitto ed alle giunte esecutive sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, ai consigli d'istituto ed alle giunte esecutive ai sensi delle disposizioni vigenti.

10. Del consiglio d'istituto degli istituti tecnici e professionali cui sono annessi convitti fa parte anche un rappresentante del personale educativo.

11. Della giunta esecutiva del consiglio d'istituto degli istituti di cui al comma 10 fa parte anche un rappresentante del personale educativo.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, così come modificato dalla presente legge.

Art. 18.

(Collegio del personale educativo ed altri organi collegiali)

1. Nelle istituzioni educative è costituito il collegio del personale educativo con attribuzioni analoghe, salvo i necessari adattamenti, a quelle previste per il collegio dei docenti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Nelle istituzioni educative è costituito un comitato per la valutazione del servizio del personale educativo, formato dal rettore o direttore o, nei convitti annessi, dal preside, che lo presiede, da due istitutori, quali membri effettivi, e da un istitutore, quale membro supplente, eletti dal personale educativo in servizio nell'istituzione educativa.

3. Al consiglio di disciplina del personale docente delle scuole elementari, costituito in seno al consiglio scolastico provinciale, sono

attribuite le competenze in materia di personale educativo.

4. Ai consigli di classe ed al collegio dei docenti di ciascuna scuola o istituto in cui siano iscritti e frequentanti alunni convittori o semiconvittori partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo cui sono affidati gli alunni stessi.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 19.

(Ristrutturazione dell'amministrazione scolastica)

1. Si provvederà all'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti dal comma 2.

2. I decreti di cui al comma 1 provvedono:

a) all'attuazione del decentramento, con attribuzione agli organi centrali di compiti di programmazione, coordinamento e promozione e a quelli periferici di compiti di amministrazione;

b) all'ordinamento dell'amministrazione centrale, in relazione alle funzioni di individuazione della domanda di istruzione; di studio delle tecniche didattiche e di apprendimento; di valutazione dei risultati della istruzione; di programmazione finanziaria e di programmazione del personale.

3. I posti di funzione per la qualifica di dirigente generale saranno determinati in numero non superiore a sedici. Al relativo onere, valutato in lire 340.500.000 per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi)

1. Con gli stessi decreti di cui all'articolo 19 sono definiti compiti ed organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in modo da assicurare ad essi autonomia e funzionalità.

2. Agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi viene attribuito il compito di:

a) curare la documentazione relativa a studi e ricerche sul sistema scolastico e formativo, sui problemi pedagogico-didattici, sulle metodologie della programmazione educativa, sui rapporti tra scuola e società;

b) promuovere indagini e ricerche per la conoscenza dei problemi scolastici;

c) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi di insegnamento;

d) fornire documentazione scientifica;

e) verificare i risultati del sistema scolastico nell'ambito territoriale di competenza e formulare le conseguenti valutazioni e proposte al Ministro della pubblica istruzione.

3. Il consiglio direttivo di ciascun istituto è composto da nove membri, dei quali: tre rappresentanti del personale direttivo e docente, eletti, al di fuori del proprio ambito, dai rappresentanti delle corrispondenti categorie facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su

sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare la presenza di esperti delle scienze dell'educazione.

4. I comandi presso gli istituti non potranno cessare prima che sia decorso un triennio, salvo deliberazione motivata del consiglio direttivo.

Art. 21.

(Trasferimento allo Stato di oneri a carico degli enti locali)

1. Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, dipendente dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° gennaio 1989 è trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

2. Il personale che riveste il profilo professionale di assistente di cattedra, appartenente al sesto livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali, è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

3. Il personale inquadrato conserva le posizioni economiche da esso già acquisite e, a tal fine, è collocato nella classe di stipendio del livello retributivo spettante. Ad esso sono attribuiti aumenti periodici tali da assicurargli un trattamento economico pari a quello in godimento.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche relative ai posti già occupati con personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, dipendente dagli enti locali, sono determinate secondo i criteri previsti, per le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze per le qualifiche non previste dalla predetta tabella.

5. Sono trasferite allo Stato le seguenti spese di funzionamento delle istituzioni sco-

lastiche, attualmente gravanti sugli enti locali: fornitura di arredamento e di materiale didattico, scientifico, di cancelleria e di pulizia; manutenzione ordinaria dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua; impianto ed esercizio del telefono.

6. Le somme corrispondenti agli oneri già spettanti agli enti locali sono trattenute a carico dei trasferimenti statali a loro favore.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri comunque sostenuti dagli enti locali per l'anno finanziario precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ponendo in evidenza, distintamente, gli oneri relativi al personale e quelli relativi alle spese di funzionamento.

8. Le riduzioni di cui al comma 6, da apportare ai trasferimenti statali a decorrere dall'anno in cui ha effetto il presente articolo, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

9. L'ammontare delle riduzioni, determinato ai sensi del comma 8, è progressivamente incrementato, per le spese di funzionamento trasferite, dell'importo corrispondente all'applicazione del tasso programmato d'inflazione per ogni anno che precede quello in cui hanno effetto le disposizioni del presente articolo. Per le spese di personale, gli importi delle riduzioni, determinati con gli stessi criteri indicati per le spese di funzionamento, sono altresì integrati dalle somme eventualmente trasferite, limitatamente all'arco temporale considerato, per miglioramenti economici corrisposti al personale trasferito.

10. I beni mobili di proprietà degli enti locali, forniti alle scuole in attuazione di obblighi inerenti agli oneri trasferiti allo Stato ai sensi del presente articolo, rimangono in uso, a titolo gratuito, alle scuole cui sono stati

destinati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della emanazione del decreto di cui al comma 8.

Art. 22.

*(Norma di salvaguardia
delle autonomie speciali)*

1. Sono fatte salve le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di funzionamento delle istituzioni scolastiche e degli organi collegiali della scuola.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Per quanto non diversamente previsto, la presente legge entra in vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.